

Accordo quadro tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ed ART-ER Soc.cons.p.a., per una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (in seguito **ATERSIR o l'Agenzia**), con sede Via Cairoli 8/F, 40121, Bologna, (C.F. 91342750378), nella persona del Presidente _____,
e

ART-ER Società Consortile per Azioni (in seguito ART-ER), con sede Via Piero Gobetti 101, Bologna, P.IVA 03786281208 - C.F. 03786281208 nella persona del presidente _____,

premesse che ATERSIR:

- è stata istituita mediante legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23 come persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio dei rifiuti urbani;
- partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione;
- costituisce forma di cooperazione degli Enti locali, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per lo svolgimento delle funzioni di regolazione in materia di servizi ambientali tra cui il Servizio Idrico Integrato;
- opera in coerenza con i principi e le finalità di cui all'art 1 della L.R. 23/2011, tra cui alla lett. a) figura il *mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee*;
- definisce gli strumenti per il governo delle attività di gestione del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare predisponendo il piano d'Ambito che prevede, tra l'altro, la ricognizione delle infrastrutture ed il programma degli interventi;
- opera, al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, su due livelli cui competono distinte funzioni di governo, figurando tra le funzioni di II livello esercitate, con riferimento al territorio provinciale dai Consigli locali, tra gli altri l'approvazione dei programmi operativi degli interventi del servizio idrico integrato e le attività di controllo sulla gestione;
- in particolare, ai sensi della DGR 933/2012 e della DGR 1360/2024 promuove i servizi ecosistemici dando, tra l'altro, applicazione alle citate deliberazioni;

premesse altresì che ART-ER:



- è la Società Consortile per Azioni in house, a partecipazione maggioritaria, della Regione Emilia-Romagna, interamente pubblica, nata con Legge Regionale 1/2018 per favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale;
- ha, tra le altre, come espressamente indicato nell'oggetto sociale, l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione anche attraverso lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale;
- in particolare, agisce per il supporto alla programmazione degli interventi dei soci nell'ambito della messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività e la sostenibilità;
- opera in conformità al modello in *house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea e pertanto, ai sensi dell'art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, mentre la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

considerato che

- il combinato disposto degli artt. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e 15 della Legge 07.08.1990, n. 241, a mente del quale le stazioni appaltanti ovvero enti concedenti possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- ART-ER e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono contribuire, per quanto di competenza, alla definizione di una fattiva e continuativa collaborazione tra le proprie strutture per sviluppare temi di comune interesse consistenti nell'approfondimento delle problematiche e nella realizzazione delle azioni emergenti dall'attuazione di provvedimenti regionali nel campo del Servizi Idrico Integrato, con particolare riguardo ai servizi ecosistemici, consentendo la creazione di importanti sinergie funzionali al miglior svolgimento delle proprie missioni istituzionali.

Tutto quanto premesso e considerato, ART-ER e l'Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse



1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente Accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, le parti intendono avviare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di interesse comune consistenti nell'approfondimento delle problematiche e nella realizzazione delle azioni emergenti dall'attuazione di provvedimenti regionali nel campo del Servizio Idrico Integrato. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione tra le parti impiegando risorse proprie e mettendo reciprocamente a disposizione competenze ed expertise. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:
 - a. regolazione tecnica ed economica discendente dalla pianificazione degli investimenti del servizio idrico integrato sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - b. controllo sui servizi (rendicontazione tecnico-economica e sulla realizzazione degli interventi);
 - c. specifiche attività derivanti dalla disciplina in materia di Servizio Idrico Integrato per ciò che attiene i servizi ecosistemici;
 - d. ulteriori attività ritenute dalle Parti funzionali al conseguimento degli obiettivi comuni, di cui al presente Accordo.
2. Le parti danno atto che la realizzazione delle attività di collaborazione si potrà realizzare mediante:
 - a. acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, fatte salve documentate esigenze di riservatezza;
 - b. organizzazione di gruppi di lavoro congiunti.

Art. 3 - Convenzioni attuative

1. Le attività di collaborazione saranno realizzate mediante la stipula di una o più convenzioni attuative del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia.
2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:
 - a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune;
 - b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà ad ART-ER a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell'attività oggetto della specifica convenzione attuativa;
 - c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività;
 - d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti;



- e) regolamentazione in merito agli eventuali aspetti di Proprietà Intellettuale e gestione della riservatezza.

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:
 - a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
 - b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione;
 - c) concordare le forme di disseminazione dei risultati;
 - d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o criticità.
2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti nel Comitato.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

Art. 5 – Proprietà dei risultati

1. Le attività oggetto del presente accordo, i relativi risultati e gli altri materiali prodotti durante le attività di cui al presente accordo sono di proprietà di ART-ER e dell'Agenzia.
2. ART-ER e ATERSIR sono obbligate a comunicarsi reciprocamente in quali circostanze e con quali modalità intendono avvalersi dei risultati delle attività svolte e dei materiali prodotti nell'ambito del presente Accordo.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.
2. L'utilizzo di loghi e segni distintivi delle parti non configura in ogni caso alcuna licenza e/o cessione in quanto gli stessi rimangono di proprietà esclusiva delle Parti.

Art. 7- Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. ATERSIR e ART-ER, ognuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il proprio personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



2. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, nonché agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
3. In relazione ad eventuali rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04 2008, n. 81 e ss.mm.ii., compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative vigenti. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. Nel trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii., nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. I dati di contatto ai fini del presente articolo sono di seguito riportati:

per **ART-ER** il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidente di ART-ER (mail:privacy@art-er.it; PEC: art-er@legalmail.it ; Responsabile della protezione dei dati dpo-team@lepida.it).

Per per **ATERSIR** il titolare del trattamento dei dati personali è _____ (mail: _____; PEC:



_____); Responsabile della protezione dei dati _____).

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.
2. Il presente Accordo si intende rinnovato per il successivo triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bologna.

Art. 11 - Forme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 6 (*Uso dei segni distintivi*), 8 (*Trattamento dei dati personali*), 9 (*Durata, rinnovo, modifiche e recesso*) e 10 (*Controversie*) dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell'Accordo.
3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 13 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con



altra firma elettronica qualificata,

2. Il presente atto, redatto sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.
3. La presente accordo è esente da bollo, ai sensi del punto 1.6 della Tabella Allegato B9 al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.

Atto sottoscritto con firma digitale

Il Presidente di ATERSIR

Il Presidente di ART-ER soc.cons.p.a.

